



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. CAIATI - DON TONINO BELLO"
BITONTO - PALOMBAIO - MARIOTTO**

Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919
Via Sen. Sylos Labini, s.n. 70032 Palombaio (BA) tel. 080.3735980
e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 93360210723 _ Codice Univoco IPA: UFK0WW
www.icdantoninobello.edu.it



All. 1 **ABSTRACT DEC.Lvo 62/2017**

Precisazioni sui dispositivi interni in tema di valutazione

In via ordinaria le norme primarie vigenti in materia di valutazione sono:

- DPR 122/2009
- Dlgs 62/2017

Le dette norme non perdono la loro efficacia per tutti gli aspetti non derogati da disposizioni normative successive o speciali e rimangono pienamente applicabili.

Per l'a.s. 2024-2025 gli aspetti generali ed i principi per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti raggiunti dagli alunni sono contenuti nella Circolare Ministeriale che richiama il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera i), della legge 13 luglio 2015 n.107"

Dlgs 62/2017

- La **valutazione finale** degli **APPRENDIMENTI** delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, **ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato**, per **ciascuna delle discipline di studio** previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano **differenti livelli di apprendimento**.
- La valutazione è **integrata** dalla **descrizione del PROCESSO** e del **LIVELLO GLOBALE** di sviluppo degli apprendimenti **raggiunto**.
- Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Educazione Civica come da L.92/2019
- La valutazione del **comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249
- La valutazione è effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**, e sulla base **dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti**.
- I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi conoscitivi sull'INTERESSE** manifestato e sul **PROFITTO** conseguito da ciascun alunno.
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute **dal dirigente scolastico o da suo delegato**.
- Il Docente ha la **competenza per la valutazione in itinere** degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, **mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno in FASE FINALE**, per la scuola Secondaria di Primo Grado e per la scuola Secondaria

- di Secondo Grado, è il Consiglio di classe con la **presenza della sola componente docente nella sua interezza**
- Per la legittimità delle deliberazioni di un Collegio perfetto (nella specie, Consiglio di classe) è sufficiente che siano **elencati**:
 - i presenti
 - i votanti
 - i criteri della decisione
 - il voto espresso da ciascun membro della Commissione (CDS sez. III bis 12 aprile 2005 n. 2656).
 - Nel caso in cui qualche docente fosse **impedito a partecipare** per **motivi giustificati** il Dirigente scolastico **deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente** della **STESSA MATERIA** e **IN SERVIZIO** presso la stessa scuola
 - Il Dirigente scolastico può **delegare** la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio **deve risultare da provvedimento scritto** (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere **inserita a verbale**
 - La **partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione**; pertanto il **Collaboratore vicario** può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli è già membro del Consiglio stesso o in caso di **ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico**
 - La partecipazione del Docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle Commissioni di esame, costituisce un **OBBLIGO di SERVIZIO**, salvo i casi di esonero previsti dalla legge.
 - In ragione dell'avvenuta abrogazione degli articoli 144 e 177 del Dlgs 16/04/1994, n. 297, disposta dall'art. 17 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, **spetta alle Istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica**, di cui all'art. 4, comma 4, del citato DPR 275/1999, **individuare modalità e criteri per la valutazione** degli alunni. Pertanto, affinché tutti gli alunni frequentanti la stessa istituzione scolastica possano essere **valutati con imparzialità ed omogeneità**, il Collegio dei docenti deve individuare i **criteri** che i Consigli di classe devono seguire per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione, salvaguardando l'autonomia e la libertà di intervento in tal senso del Consiglio di classe.
 - Il Consiglio di classe nell'attività valutativa in sede di operazioni di scrutinio è **così composto** relativamente all'ordine della scuola secondaria di grado: **Consiglio di classe**.
 - Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un **Collegio perfetto, in caso di disaccordo** e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, **NON è ammessa l'astensione**; pertanto tutti i docenti devono votare e **il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio**. Anche il **Presidente**, essendo a tutti gli effetti membro del Consiglio, **è tenuto a votare**. In caso di **parità** egli non vota due volte, ma **prevale la proposta a cui ha dato il suo voto senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta**.
 - I **Docenti di sostegno** - Fanno parte dei Consigli di classe i Docenti di sostegno i quali partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto **per tutti gli alunni e le alunne della classe** e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Detti Docenti sono a tutti gli effetti Docenti della classe e non dell'alunno con sostegno. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, **la valutazione è espressa congiuntamente**.
 - I **Docenti esterni e gli Esperti** - Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122, il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il **potenziamento dell'offerta formativa** forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
 - I **Docenti di Religione cattolica** - I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di **attività alternative all'insegnamento** della religione cattolica **partecipano** alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Dlgs 62/2017 del 13/04/2017, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una **nota distinta con giudizio sintetico sull'INTERESSE** manifestato e i **LIVELLI di APPRENDIMENTO** conseguiti". L'art. 309 del Dlgs 1994 stabilisce che i Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi, nel I e nel II

ciclo, però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del comportamento, alla **determinazione dei crediti scolastici** e all'**ammissione alla classe successiva** o all'**esame finale di ciclo**. Inoltre, ai sensi dell'art. 309, comma 4, del Dlgs 297/1994 la valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è **espressa senza attribuzione di un voto numerico** e in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di tale insegnamento si sono avvalsi, una **speciale nota**, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o meno di un alunno il voto dell'insegnante di religione viene preso in considerazione **soltanto se** esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, ossia nel caso in cui il suo voto **risultasse determinante per la decisione finale**, allora detto voto non verrebbe considerato e diverrebbe un **giudizio motivato scritto a verbale** (paragrafo 2.7. del DPR 23/06/1990, n. 202).

- I Docenti di attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica - I docenti incaricati dell'insegnamento attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Ai sensi dell'art. 2. comma 7 del Dlgs 62/2017 del 13/04/2017, fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti". I detti docenti, ai sensi della Nota ministeriale 695 del 2012, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Relativamente alla valutazione per l'insegnamento delle attività alternative, il Collegio dei docenti **ha stabilito i criteri che permettano di avere uniformità di PROGETTAZIONE delle attività alternative all'IRC inserendole nel PTOF** e modalità DEFINITE di valutazione con descrittori, livelli di apprendimento **inserendole nel modello di CURRICOLO VERTICALE** anche ai sensi della CM 368 del 20 dicembre 198 (articolo 2) e della CM 316 del 28 ottobre 1987.
- I **docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni** - I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, **partecipano alla valutazione** delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- I **docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa** - I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno**.
- **Ammissione alla classe successiva**
- Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con **adeguata motivazione**, la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo;
 - nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni **indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
 - nella deliberazione di cui al comma citato, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- **Pertanto gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione, secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti**
- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di **votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati**, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio

di classe predispongono un **Piano di Recupero individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento** da **conseguire o da consolidare** nonché le **specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

- **Possibilità di NON AMMISSIONE alla classe successiva.** Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe:
 - **NON siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno
 - **che questo mancato possesso abbia CAUSE imputabili a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**
 - **che questa mancata o sporadica frequenza sia stata**
 - **già perdurante per il primo periodo didattico**
 - **opportunamente verbalizzata per il primo periodo didattico**
 - **esprimano adeguata e congrua MOTIVAZIONE**
 - **il giudizio finale negativo deve aver comportato esame della situazione scolastica e comportamentale specifica dell'alunno, essendo sorretto da analisi approfondite delle risultanze delle attività svolte dall'alunno e dall'alunna**
 - **che questa MOTIVAZIONE sia condivisa integralmente all'UNANIMITA'**
 - **che si traduca in VOTAZIONE all'UNANIMITA'**

può NON AMMETTERE l'alunno o l'alunna alla classe successiva.

- "1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe".
- Restano in vigore le disposizioni che prevedono **l'esclusione dagli scrutini e dagli esami ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti** di cui agli articoli 6 e 9bis del D.P.R. 24.06.1998, n. 249 -Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- In tema di **Certificazione delle Competenze** restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto MIUR 3/10/2017, prot. n. 742 -Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Pertanto, al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, viene rilasciata una Certificazione delle Competenze acquisite. Come la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, anche la Certificazione delle competenze acquisite viene effettuata dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, cioè dai docenti della classe. La funzione valutativa si basa sulla **documentazione essenziale dei PERCORSI e dei PROGRESSI** compiuti dall'alunno in riferimento:
 - agli obiettivi formativi
 - agli apprendimenti (conoscenze e abilità) al comportamento

e si completa

- con la **progressiva rilevazione e registrazione dei risultati raggiunti** dall'alunno con la certificazione finale delle **competenze effettivamente maturate**.
- La valutazione, periodica e annuale, degli **apprendimenti** e del **comportamento** degli alunni e la **Certificazione delle competenze** da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; **agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo**.
- **INVALSI**. La OM 11/2020 e la OM 9/2020 derogano invece all'articolo 4, commi 2 e 3, del predetto decreto n. 742/2017 **il modello di certificazione delle competenze è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI** che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica, né integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

I docenti contitolari della classe sono quindi chiamati e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, **una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni**. In tal senso la valutazione si basa sul **processo formativo** degli alunni e sui **risultati raggiunti** negli apprendimenti, con la importante specificazione che **PROCESSI** e **RISULTATI** devono essere riferiti all'attività didattica **EFFETTIVAMENTE SVOLTA**.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Filomena Di Rella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs 39/93